

**POTENZIAMENTO TECNOLOGICO, CON CARATTERISTICHE DI ALTA VELOCITÀ,
DELLA DIRETTRICE FERROVIARIA TARANTO – METAPONTO – POTENZA –
BATTIPAGLIA
INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE NELLA TRATTA GRASSANO – BERNALDA
(CUP J94E21000070009)**

**PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE OPERE DEGLI
“INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE NELLA TRATTA GRASSANO – BERNALDA” E I
METANODOTTI ESISTENTI DELLA SNAM RETE GAS S.P.A.
METANODOTTO POTENZIAMENTO FERRANDINA – ALTAMURA DN500
METANODOTTO FERRANDINA – PISTICCI DN300
METANODOTTO FERRANDINA – BARI DN250
PROPONENTE SNAM RETE GAS S.P.A.**

DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI

Il Responsabile della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria

Il Presidente della Conferenza di Servizi

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 14-*bis*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, “*T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità*” e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 10, 12, 52 *ter*, *quater* e *quinquies*;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio*” e ss.mm.ii. e, in particolare l’art. 146;



VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e ss.mm.ii. e, in particolare, l’art. 242-ter;

VISTO decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito, con modificazioni, nella legge 14 giugno 2019, n. 55 e s.m.i. (DL 32/2019) e, in particolare, l’art. 4 comma 1 che prevede l’individuazione, mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale e la contestuale nomina di Commissari straordinari per l’attuazione degli interventi medesimi;

VISTO il D.P.C.M. del 16 aprile 2021, pubblicato sul sito web del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, MIT) in data 4 giugno 2021 e notificato con nota del Capo di Gabinetto del medesimo Ministero in pari data, che individua nell’allegato “elenco 1” al decreto medesimo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DL 32/2019, tra gli altri, l’intervento “*Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto – Metaponto – Potenza – Battipaglia*”;

VISTO l’art. 2 del sopra citato D.P.C.M., con il quale la Dott.ssa Vera Fiorani, già Amministratrice Delegata e Direttrice Generale di RFI S.p.A., è stata nominata Commissaria straordinaria per la realizzazione del suddetto intervento;

VISTO che la realizzazione dell’intervento di velocizzazione nella tratta Grassano-Bernalda trova finanziamento nelle risorse afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

VISTO il DL 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108 (DL 77/2021), recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e visti, in particolare:

- l’Allegato IV del medesimo DL, che include l’intervento di “*Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto*” tra le opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto cui si applicano le disposizioni dell’art. 44 del medesimo D.L;

- l’art. 29 comma 2 ai sensi del quale “*La Soprintendenza speciale esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR, adottando*



il relativo provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, avvalendosi di queste ultime per l'attività istruttoria”;

- l'art. 53-bis che, “*al fine di ridurre, in attuazione delle previsioni del PNRR, i tempi di realizzazione degli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, (...), ivi compresi gli interventi finanziati con risorse diverse da quelle previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea*”, introduce una disciplina acceleratoria e semplificata per l'approvazione dei progetti di infrastrutture ferroviarie rinviando all'art. 48 commi 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies del D.L. medesimo;

- l'art. 48, comma 5 ultimo periodo, ai sensi del quale “*Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi inclusi quelli cui si applica l'articolo 44, la stazione appaltante è altresì abilitata [...] all'approvazione dei progetti di risoluzione delle interferenze di reti o servizi con l'opera ferroviaria qualora non approvati unitamente al progetto dell'infrastruttura ferroviaria. Gli effetti della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al primo periodo si producono anche a seguito dell'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze da parte della stazione appaltante, ferma restando l'attribuzione del potere espropriativo al soggetto gestore;*

- l'art. 48-bis, terzo periodo e seguenti, il quale riporta che “[...] *Per gli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, le procedure autorizzatorie di cui agli articoli 44 e 48 possono applicarsi anche nel caso in cui il progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture, non siano acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai predetti articoli convocata per l'approvazione del progetto ferroviario. La determinazione conclusiva della conferenza dispone l'approvazione del progetto ferroviario e l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere di connessione elettriche in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica, ai sensi degli articoli 52-bis e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. Con tale determinazione, le connessioni elettriche alle infrastrutture di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità e inamovibili ai sensi dell'articolo 52-quater, commi 1 e 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e la loro localizzazione, in caso di difformità dallo strumento urbanistico vigente, ha effetto di variante con contestuale*



imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con attribuzione del relativo potere espropriativo al soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica. I medesimi effetti si producono anche nel caso in cui la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, in conformità a quanto stabilito dal terzo periodo, disponga l'approvazione del progetto di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o nuova realizzazione di infrastrutture lineari energetiche connesse e funzionali all'infrastruttura ferroviaria, ivi incluso il progetto di risoluzione delle eventuali interferenze esistenti tra le predette infrastrutture”;

VISTO l'art.13 del D.L. n. 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i. (DL 76/2020), che prevede alcune accelerazioni del procedimento in conferenza di servizi;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” che ha abrogato il previgente codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016);

VISTO il DL 19/2024, convertito in L. 56/2024, e visto in particolare l'art. 12-ter recante “Disposizioni in materia di usi civici”;

VISTO l'aggiornamento 2023 del Contratto di Programma RFI-MIT 2022-2026, Parte Investimenti, che recepisce il PNRR, nel quale figura il progetto “Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda”, facente parte del più ampio intervento “Battipaglia - Potenza - Metaponto – Taranto 1^ fase”, riportato nella “Tabella A – Portafoglio investimenti in corso e programmatici”, sub-tabella “A09- Interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale”, alla riga P38A;

VISTA la nota prot. RFI-NEMI.DIN.DISC.PC\PEC\P\2023\120 del 11/5/2023, con la quale RFI ha adottato la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi per l'approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) dell'intervento “Interventi di Velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda”, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-bis, comma 5, della L. 241/1990 e dell'art. 44, comma 4, del DL 77/2021;

VISTA la Determinazione motivata n. 3/2023, adottata dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CS CSLPP), ai sensi dell'art. 44, comma 6 del DL 77/2021, nell'adunanza del 30 maggio 2023, avente natura “ricognitiva”, con alcune considerazioni integrative, della sopra richiamata Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta da RFI S.p.A.;



VISTA l'Ordinanza n. 11 del 19/6/2023 con la quale la Commissaria straordinaria ha preso atto “(i) dell'intervenuta adozione della Determinazione Motivata n. 3/2023 del Comitato Speciale del CSSLPP, assunta nell'Adunanza del 30/5/2023 [...]; (ii) delle prescrizioni alla cui ottemperanza è subordinata l'approvazione del progetto delle opere, [...]”, tra le quali figura quella di risolvere le interferenze rilevate nell'ambito dell'iter autorizzativo tra le opere ferroviarie e i metanodotti della società SNAM Rete Gas S.p.A. “nei successivi livelli progettuali e/o in fase realizzativa” (di cui si dirà meglio *infra*);

VISTA la Disposizione Organizzativa n. 375/AD del 19/12/2022, con la quale la responsabilità della Direzione Investimenti Area Sicilia e Calabria di RFI è stata attribuita all'Ing. Marco Marchese (Procura repertorio n. 60890, raccolta n. 31301 rilasciata con atto a Rogito del Notaio, registrato all'Agenzia dell'Entrate, Ufficio di Roma 5, in data 27/02/2020 n. 2380 serie 1/T) che ha assunto l'incarico di Presidente della CdS;

PRESO ATTO CHE

- la realizzazione degli “*Interventi di Velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda*” (il cui appalto è in corso), nel rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, richiede la risoluzione delle interferenze rilevate tra le realizzande opere ferroviarie e n. 3 metanodotti esistenti della società SNAM Rete Gas. S.p.A.;
- nell'ambito della fase di progettazione, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. con note prott. 222 del 21/2/2022, 709 del 7/6/2021, 731 del 14/6/2021, ha comunicato preventivamente alla società Italferr S.p.A. le interferenze esistenti tra le realizzande opere ferroviarie e i propri metanodotti esistenti e in esercizio;
- con successiva nota prot. 892 del 18/7/2022 (trasmessa nell'ambito dell'iter autorizzativo avviato per l'approvazione del progetto ferroviario), la Società SNAM Rete Gas S.p.A. richiamando il contenuto delle note sopraelencate, ha rappresentato che il preventivo tempi-costi (progettazione e costruzione) necessari per il superamento delle interferenze sarebbe stato inviato solo a seguito delle “*indispensabili attività di verifica, al fine di valutare/analizzare nel dettaglio le risoluzioni tecniche delle interferenze*”;
- il progetto per risolvere le predette interferenze non è stato approvato unitamente a quello della infrastruttura ferroviaria ad opera della sopra richiamata Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi assunta da RFI e della successiva Determinazione



Motivata assunta dal CS CSLPP (entrambe richiamate nei “*Visti*”) poiché non disponibile nell’ambito della CdS indetta da RFI per l’approvazione del progetto ferroviario; in ragione delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera e della sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR, il PFTE degli “*Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano-Bernalda*” è stato, dunque, approvato con la prescrizione di risolvere le suddette interferenze “*nei successivi livelli progettuali e/o in fase realizzativa*”;

- con nota DI-SOR/ESE/EAM34373/prot. n. 253 dell’8/3/2024, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. ha chiesto a RFI S.p.A., in conformità a quanto consentito dall’art. 48-*bis* del DL 77/2021 (per le infrastrutture lineari energetiche) e, in generale, dall’art. 48, comma 5 ultimo periodo del medesimo DL 77, di svolgere l’iter autorizzativo per l’approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze in epigrafe indicato;
- il progetto di risoluzione, che consta nella realizzazione di n.3 varianti ai tracciati dei metanodotti esistenti e conseguente dismissione, tramite rimozione delle relative tubazioni, è stato elaborato dalla Società SNAM Rete Gas S.p.A., in qualità di proponente, ed è stato trasmesso a RFI S.p.A. con nota prot. DI-SOR/ESE/EAM34373/253 dell’8/3/2024, successivamente integrata con nota prot. ENGCOS/SUD/99/VIC del 6/5/2024;
- i metanodotti interferenti con le opere ferroviarie e interessati dalle varianti di tracciato in progetto sono, nello specifico, i seguenti:
 - *Metanodotto Potenziamiento Ferrandina – Altamura* DN 500 (20”), DP 75 bar, MOP 75 bar, appartenente alla rete nazionale dei gasdotti - RNG;
 - *Metanodotto Ferrandina – Pisticci* DN 300 (12”), DP 60 bar, MOP 24 bar, appartenente alla rete regionale dei gasdotti - RRT;
 - *Metanodotto Ferrandina – Bari* DN 250 (10”), DP 60 bar, MOP 24 bar, appartenente alla rete regionale dei gasdotti – RRT;

PREMESSO CHE

con riferimento alla Conferenza di Servizi

- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\A\2024\71 del 3/4/2024, RFI, in qualità di autorità procedente, ha convocato la Conferenza di Servizi (CdS) ex art. 14-*bis* della L. 241/1990, in conformità a quanto stabilito dall’art. 48, comma 5 e dall’art. 48-



bis, terzo periodo del D.L. 77/2021 e da svolgersi con le tempistiche di cui all'art. 13 del D.L. 76/2020, per l'approvazione del progetto di “*risoluzione interferenze tra gli “Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda” e i metanodotti esistenti della SNAM Rete Gas S.p.A.*”;

- il progetto in epigrafe indicato è corredato dal piano degli asservimenti;
- il proponente Snam Rete Gas S.p.A., in forza del potere espropriativo conferito dagli artt. 48 e 48-bis del DL. 77/2021, in data 6/6/2024, ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'approvazione del progetto, all'accertamento della conformità urbanistica, all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento sulle aree interessate dalla realizzazione delle opere e dichiarazione di pubblica utilità delle stesse, ex art. 52-ter del D.P.R. 327/01 e s.m.i. tramite la pubblicazione di un avviso pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale “*Milano Finanza*”, su quotidiano a diffusione locale “*La gazetta del Mezzogiorno. ed. Basilicata*”, sul sito web della Regione Basilicata e sugli albi pretori on-line dei Comuni interessati dall'intervento;
- con nota prot. n. ENGCOS/SUD/1084/GIAR del 31/10/2024, la società Snam Rete Gas ha inviato la Relazione istruttoria sugli esiti della pubblicizzazione del suddetto procedimento e, nella quale si dà atto che non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti interessati;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\0000856 del 26/09/2024 RFI ha chiesto alla Regione Basilicata di adottare l'atto d'intesa regionale di cui all'art. 52-quinquies, comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i, in ragione dell'appartenenza di uno dei metanodotti interferiti alla rete nazionale dei gasdotti per i quali, ai sensi della suddetta norma, l'atto conclusivo del procedimento è adottato d'intesa con le Regioni interessate; con la medesima nota, RFI ha altresì richiesto alla Regione il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in conformità ai parere positivo paesaggistico rilasciato dalla SS PNRR (di cui *infra*);

con riferimento alla tutela ambientale

- nell'ambito della CdS RFI ha convocato il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche- Divisione VII – bonifica dei Siti di Interesse Nazionale (DG USSRI) ai fini



della valutazione ai sensi dell'art. 242-ter del d.lgs. 152/2006 e del Decreto MASE 45/2023 in relazione all'interferenza delle opere in progetto con il Sito di Interesse Nazionale (SIN) dell'Area industriale della Val Basento, individuato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (oggi MASE) del 26 febbraio 2003;

- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\117 dell'11/4/2024, RFI, al fine di agevolare la consultazione della documentazione trasmessa con la nota di convocazione della CdS., ha consegnato la medesima documentazione progettuale, reperibile al link indicato in sede di convocazione della CdS, in formato digitale su supporto informatico indicando la denominazione della cartella in cui reperire la documentazione di interesse. L'istanza è stata poi perfezionata mediante la consegna *brevi manu* della medesima documentazione in data 8/5/2024;
- con nota prot. 95947 del 24/5/2024, il MASE - DG USSRI - ha aperto l'endoprocedimento ambientale, “[...] *al fine di consentire a questa Divisione di esprimere il parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 ter, comma 2, del D. Lgs. 152/2006, si chiede a codesti Enti di esprimere, entro 30 giorni dal ricevimento della presente, per i profili di propria competenza e congiuntamente per gli aspetti ambientali (ISPRA e ARPA Basilicata, nell'ambito del SNPA) e per gli aspetti igienico - sanitari (ISS, INAIL e ASM Matera), un formale parere istruttorio sulla documentazione tecnica [...]*”;
- con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\259 dell'11/7/2024, RFI ha sollecitato il MASE - DGUSSRI - ad emettere il parere di competenza, stante il decorso dei termini di legge;
- con nota prot. 133692 del 18/7/2024, il MASE - DG USSRI - ha trasmesso formalmente i pareri favorevoli dell'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) Basilicata e ha contestualmente sollecitato i pareri dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e dell'Azienda sanitaria locale di Matera (ASM) - Dipartimento prevenzione: “*Nel rammentare come l'intervento in oggetto, per il quale è stata richiesta la valutazione delle interferenze, risulti finanziato nell'ambito del PNRR, si rappresenta l'urgenza di acquisire i pareri richiesti, tenuto conto dei tempi contingentati per la realizzazione del progetto, e se ne sollecita pertanto la trasmissione entro 10 gg dal ricevimento della presente*”;



- con nota prot. 149015 dell'8/8/2024 (di cui *infra*), il MASE - DG USSRI – ha trasmesso formalmente i pareri favorevoli dell'ISS, dell'INAIL e dell'ASM e ha contestualmente concluso positivamente il procedimento;

con riferimento alla tutela archeologica

- nell'ambito della CdS, convocata da RFI il 3/4/2024, RFI ha trasmesso il progetto di “*risoluzione interferenze tra gli “Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda” e i metanodotti esistenti della SNAM Rete Gas S.p.A.*” alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata (SABAP BAS), unitamente allo studio archeologico, richiedendo l'espressione del parere di cui all'art. di cui all'art. 41 comma 4 e all'Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023, rilasciato dalla SABAL BAS in ambito CdS con il parere di cui *infra*;

CONSIDERATO CHE

nell'ambito della CdS, convocata il 3 aprile 2024, e a seguito dei successivi solleciti inviati in data 16/5/2024 e in data 11/7/2024, sono pervenuti i sottoelencati pareri o note delle Amministrazioni e degli Enti interessati dal procedimento:

Amministrazioni Statali, Regione, Enti Locali e Consorzi

- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale Uso Sostenibile del Suolo e delle Risorse Idriche - Divisione VII – bonifica dei Siti di Interesse Nazionale**, con nota prot. 149015 dell'8/8/2024 (richiamata nelle premesse), ha comunicato “[...] *Sulla documentazione progettuale sono stati acquisiti, come richiesto dalla Scrivente con la nota prot. n. 95947 del 24/5/2024, i pareri già inoltrati da questo Ministero al proponente con la nota prot. n. 133692 del 18/7/2024, e segnatamente i pareri di ISPRA e ARPA Basilicata.*

Successivamente, sulla documentazione progettuale sono stati acquisiti i seguenti ulteriori pareri di competenza:

- *parere ISS, trasmesso con nota n. 33543 del 30/07/2024, acquisita al protocollo del Ministero in pari data al n. 141781,*
- *parere INAIL, trasmesso con nota n. 8918 del 02/08/2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 145042 del 05/08/2024,*



- *parere ASM Matera, trasmesso con nota n. 31548 del 02/08/2024, acquisita al protocollo del Ministero al n. 145175 del 05/08/2024, che si allegano.*

Alla luce di detti pareri, la scrivente Divisione ritiene che non sussistano motivi ostativi, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 242 ter del D.lgs. 152/2006, alla realizzazione degli interventi così come rappresentati nella documentazione tecnica trasmessa, nel rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti nei suddetti pareri”;

- **il Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Basilicata (SABAP BAS)**, con nota prot. 9085-P del 24/7/2024, ha comunicato *“[...] Per quel che attiene agli aspetti paesaggistici [...] tutto ciò premesso e per quanto di competenza, questa Soprintendenza esprime parere favorevole al progetto per la risoluzione delle interferenze tra le opere per la velocizzazione nella tratta ferroviaria Grassano – Bernalda, proposta da RFI, e i metanodotti esistenti della SNAM Rete Gas S.p.A., in quanto l'intervento si inserisce in maniera appropriata nel contesto paesaggistico di riferimento. Per quanto di competenza archeologica, [...] Si ritiene, [...] di dover considerare per tutte le opere in progetto un rischio archeologico più elevato.*

Tutto ciò premesso, si ritiene che sussistano le condizioni per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice degli appalti 2023 – procedura precedentemente regolamentata dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016), come previsto dai commi 4 e 7, art. 1, Allegato I.8 del medesimo Codice, nelle forme previste dalle Linee guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022).

La richiamata procedura di verifica prevede l'approfondimento del livello di indagini, per una più precisa valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio derivante dalla realizzazione delle opere in progetto, e sarà caratterizzata dalla realizzazione di prospezioni geofisiche, saggi e trincee esplorative. A tal fine, si richiede di elaborare ed inviare a questa Soprintendenza un piano di indagini preventive, per il perfezionamento del quale sarà opportuno effettuare nuove ricognizioni di superficie, preferibilmente in condizioni ottimali di visibilità al suolo, e esaminare gli esiti delle indagini archeologiche già eseguite in relazione al progetto della nuova tratta ferroviaria”;

- **il Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale per il PNRR (SS PNRR)**, con nota prot. 22229-P del 31/7/2024, *“[...] Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole della Soprintendenza ABAP della Basilicata [di cui supra], che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento;”* ha espresso parere



favorevole “ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica alla realizzazione delle opere previste nel progetto, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti. Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica, ai sensi dell’art. 1, c. 4 e 6, dell’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023, si comunica la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui ai successivi commi 7 e ss. [...]”;

- **il Ministero della Difesa - MO.TRA. – Comando Trasporto e Materiali – Reparto Trasporti, Formazione e Specializzazione TRAMAT – Ufficio Movimenti e trasporti** con nota prot. M_D A0AD369 REG2024 0036942 dell’11/4/2024 ha comunicato “*che, sulla base della normativa vigente e della delega ricevuta dal Vertice dell’Amministrazione della Difesa (A.D.), lo scrivente è delegato ad esprimere il parere per conto dell’A.D. solo in caso di Conferenze di Servizi indette dalle Strutture centrali e periferiche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Società Rete Ferroviaria Italiana per i programmi di soppressione dei passaggi a livello.*

2. Per quanto precede, essendo stato nominato con il DPCM del 16 aprile 2021 un apposito Commissario Straordinario, si comunica che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010, il parere in merito al progetto verrà emesso dal Comando Militare Esercito Basilicata, competente per territorio, al termine dell’istruttoria condotta dagli Organi tecnici delle Forze Armate e tenendo informato lo scrivente”;

- **il Ministero della Difesa, Comando Militare Esercito (CME) “Basilicata”,** con nota prot. M_D A7D11B4 REG2024 0004985 del 23/5/2024, ha comunicato “*Ai sensi dell’art. 334 del D.Lgs. n. 66/2010:*

a. premesso che la Regione Basilicata ha comunicato l’esigenza in oggetto;

b. considerato che i Comandi Militari competenti hanno espresso parere favorevole,

si esprime parere favorevole all’esecuzione dell’impianto de quo a condizione che, nelle fasi di progettazione e realizzazione dell’opera, sia tenuto conto della possibile presenza di residuati bellici interrati (non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica) per la quale, a cura e spese del richiedente, dovrà essere presentata, nel rispetto del art. 22 del D.lgs. n. 66/2010, modificato dal D.lgs. n. 20/2012 e ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all’art.15 del D.Lgs. 81/2008, apposita istanza all’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all’elenco delle ditte specializzate BCM iscritte all’Albo del Ministero della Difesa (D. Intermin. 82/2015), al link (...) [...]”.



Dopo aver espresso le definitive determinazioni di competenza in relazione al progetto di risoluzione delle interferenze in argomento, in data 21/06/2024 il CME ha inviato due ulteriori comunicazioni e, segnatamente, i) la nota prot. M_D A7D11B4 REG2024 0005943 con cui ha rappresentato *“In esito a quanto comunicato con la lettera in riferimento, relativamente al rilascio del “Parere dell’autorità militare per talune opere e lavori”, si comunica che questo Comando, alla data odierna, è ancora in attesa di ricevere i pareri da parte dei competenti organi tecnici [...]”*, e ii) la nota prot. M_D A7D11B4 REG2024 0005944 con cui ha sollecitato l’espressione delle Forze Armate coinvolte nell’endoprocedimento militare *“1. In aderenza a quanto disposto dal combinato normativo citato in riferimento in a. e b., allo scopo di consentire a questo Comando di poter eventualmente rilasciare il “Parere dell’Autorità militare per talune opere e lavori”, si invia, in annesso, la comunicazione pervenuta da rete Ferroviaria Italiana, contenente l’avviso di pubblicazione del provvedimento autorizzativo in oggetto e l’indicazione del sito istituzionale ove prendere visione della relativa documentazione.*

2. Per quanto sopra, al fine di consentire a questo Comando di poter fornire riscontro entro i termini stabiliti dalla normativa in riferimento, si chiede di inviare, per la parte di rispettiva competenza, il proprio parere di merito, entro il termine massimo di 45 giorni dalla ricezione della presente.

3. Si rappresenta che in caso di mancata pronuncia entro i termini di cui al punto precedente, il parere di competenza sarà considerato favorevolmente acquisito.

4. Si rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito”.

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\247 dell'8/7/2024, RFI ha evidenziato che le due note, benché recanti in oggetto il riferimento al progetto di risoluzione delle Interferenze tra le opere degli interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda e i Metanodotti esistenti della Snam Rete Gas. Proponente: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., si riferissero a procedimenti diversi da quello in questione, chiarendo altresì che *“[...] il progetto per la risoluzione delle interferenze tra le opere degli Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda e i metanodotti esistenti della Snam Rete Gas s.p.a., su cui codesto Comando si è espresso con la sopra richiamata nota prot. M_D A7D11B4 REG2024 0004985 del 23/5/2024 (Allegato 3), non ha subito modificazioni e, pertanto, non è richiesta alcuna ulteriore espressione da parte dell’autorità militare [...]”*;

- **l'Autorità di Bacino dell'Appennino Meridionale (AdB)**, con nota prot. 14192 del 7/5/2024, ha richiesto di integrare la documentazione tecnica, per l’espressione del parere di competenza.



In riscontro alle richieste dell'AdB, RFI, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\173 del 29/5/2024, ha inoltrato all'ufficio regionale la documentazione integrativa ricevuta da SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. ENGCOS/SUD/146/GIAR del 24/5/2024.

Con nota prot. 18423 del 12/6/2024, l'AdB ha comunicato “[...] si esprime, ai sensi dell'articolo 10 delle Norme di Attuazione del PAI Basilicata, parere positivo sul "Progetto per la risoluzione delle interferenze tra le opere degli "Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano - Bernalda" e i metanodotti esistenti della Snam Rete Gas "con le seguenti prescrizioni:

- di mantenere sempre pulita la recinzione costituita da pannelli metallici grigliati, rimuovendo il materiale solido (rami, tronchi, massi etc) trasportato da eventuali eventi di piena al fine di garantire la predetta permeabilità nei confronti di possibili deflussi.

- durante le fasi di cantiere, si predispongano tutti gli accorgimenti utili a far fronte ad ogni eventuale piena, atti ad evitare l'insorgere di situazioni di aumento della pericolosità idraulica ed idrogeologica;

- al termine delle lavorazioni venga ripristinato lo stato dei luoghi preesistente”;

- **la Regione Basilicata, Presidenza**, atteso che uno dei metanodotti interferenti risulta appartenere alla rete nazionale dei gasdotti “per i quali, ai sensi dell’art. 52 quinquies comma 5 del D.P.R. 327/2001, l’atto conclusivo del procedimento è adottato d’intesa con le Regioni interessate” con Delibera di Giunta Regionale n. 671 assunta nella seduta del 12/11/2024, ha deliberato di [...]

“2. prendere atto della Relazione sull’iter autorizzativo, trasmessa da RFI S.p.A. in allegato alla nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\0000856 del 26/09/2024 acquisita al prot. 0205803 del 26/09/2024 (Allegato 1), nella quale viene descritto l’iter procedurale finalizzato all’acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni anche ai fini dell’adozione dell’atto di intesa regionale di cui all’art. 52- quinquies, comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i.;

3. di esprimere l’intesa regionale di cui all’art. 52-quinquies, comma 5 del DPR 327/2001 e s.m.i. sul progetto per la “Risoluzione interferenze tra gli Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda e i metanodotti esistenti della SNAM Rete Gas S.p.A.”, trasmesso con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\344 del 2/4/2024, acquisita al prot.0076501 del 03/04/2024;

4. di dare atto che la determinazione conclusiva della conferenza approverà il progetto di risoluzione delle interferenze; sostituirà, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle



norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche;

5. di dare atto che la determinazione conclusiva della conferenza determinerà il riconoscimento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti ovvero costituirà, ove necessario, variazione di questi ultimi, dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o l'asservimento delle aree interessate dalle opere e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle stesse [...]”;

- **la Regione Basilicata, Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità - Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive**, sebbene non convocata nella CdS di approvazione dell'intervento in argomento è intervenuta nel procedimento e, con nota prot. 92367 del 16/4/2024, ha rappresentato “[...] che al fine della definizione delle fasi istruttorie e dell'espressione del parere di competenza dell'Ufficio scrivente è necessaria l'acquisizione di integrazioni agli elaborati di progetto con particolare riferimento allo studio geologico ed alle relative verifiche di compatibilità geologica s.I. fra le aree di interesse, oggetto di localizzazione degli interventi e la proposta progettuale.

Per quanto di competenza, il parere di questo Ufficio è espresso alla luce della normativa vigente, L.R. 11.8.99 n.23 "Tutela, governo ed uso del territorio", L. R. 7.6.2011, n. 9 "Disposizioni urgenti in materia di microzonazione sismica", D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e con riferimento alle NTC 2018, in combinato disposto, ed al fine delle della più corretta e definitiva localizzazione dell'insieme delle opere a farsi, lo studio dovrà essere completato da tutti i necessari elementi di natura geologica, geomorfologica, idrologica, idrogeologica, geotecnica e di microzonazione sismica. La caratterizzazione ai fini della costruzione del modello geologico tecnico di riferimento dovrà essere supportata da specifiche indagini e/o dall'acquisizione di dati pregressi per i quali oltre ad allegare ubicazione delle indagini, stratigrafie e certificati di analisi, sarà necessario rappresentarne le correlazioni con i siti di più diretto interesse progettuale unitamente a valutazioni proprie sulla utilizzabilità, rappresentatività e significatività dei dati assunti. Analisi geomorfologiche, idrologiche ed idrauliche insieme a chiare valutazioni di sintesi relative alle criticità e pericolosità geologiche e geomorfologiche con relativa cartografia tematica, come previsto dalle norme sopra richiamate e con il dettaglio minimo prescritto, individuazione delle interferenze e degli specifici regimi prescrittivi, dovranno, altresì, corredare la proposta progettuale”.



In riscontro alle richieste dell'Ufficio difesa del suolo, con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\634 del 1/7/2024 RFI ha inoltrato la documentazione tecnica integrativa ricevuta dalla società proponente SNAM Rete Gas S.p.A., con nota prot. ENGCOS/SUD/291/GIAR del 28/6/2024.

Con nota prot. 150924 del 4/7/2024, l'Ufficio Difesa del suolo, geologia ed attività estrattive ha comunicato che le integrazioni documentali del 28/6/2024 “[...] *non riscontrano completamente ed efficacemente quanto richiesto dall'Ufficio scrivente determinando, allo stato, il parere non favorevole sulla proposta progettuale di che trattasi [...]*”.

In data 31/7/2024, si è tenuta una riunione tra la SNAM Rete Gas S.p.A. e l'Ufficio regionale volta a chiarire quale fosse la documentazione integrativa necessaria per l'espressione del parere favorevole.

In riscontro alle richieste dell'Ufficio difesa del suolo, RFI con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\803 del 4/9/2024 ha inoltrato al suddetto Ufficio la documentazione predisposta dalla società proponente SNAM Rete Gas S.p.A., e ricevuta con nota prot. ENGCOS/SUD/731/VIC del 30/8/2024.

L'Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive, con nota prot. 190614 del 9/9/2024, ha comunicato “[...] *nel prendere atto che gli interventi prevedono per la quasi totalità la realizzazione di: "opere interrato, con la sola eccezione del rifacimento del PIL esistente in località Pantano, non si rilevano criticità in termini di sicurezza in corrispondenza del transito di eventi di piena. Si evidenzia al riguardo che il progetto ha previsto, nella definizione delle profondità minime di posa, franchi di sicurezza (profondità minima di interrimento pari a 1,5 m dal p.c) tali da assicurare la sicurezza dell'opera progettata" e che le opere non sono altrimenti localizzabili in quanto riguardando il rifacimento di un metanodotto esistente, hanno la necessità di ricollegarsi alle opere attualmente in servizio, atteso che gli approfondimenti condotti hanno inteso dare giusta consapevolezza ed attenzione verso le criticità presenti sull'area di interesse con particolare riferimento alla possibile ricorrenza di eventi di piena ed alluvioni, si esprime parere favorevole alla realizzazione degli interventi, con le seguenti prescrizioni ed indicazioni:*

- a) *le successive fasi attuative dovranno, per quanto rappresentato, tener conto dello studio geologico come aggiornato (settembre 2024), assicurando il rispetto delle prescrizioni contenute nonché delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni";*
- b) *per l'area di intervento e prospiciente il PIL di località Pantano dovrà prevedersi un sistema di regimentazione per l'intercettamento, il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e di*



ruscellamento superficiale da trasferirsi ad idonei recapiti da individuare avendo cura di assicurare capacità ed efficienza dello smaltimento naturale delle acque e/o non indurre erosioni localizzate ed alluvionamenti, ancorché circoscritti e temporanei;

c) essendo le aree di interesse direttamente ed indirettamente interferenti col locale reticolo idrografico (principale e minore) è prescritta l'adozione di ogni misura che ne escluda la possibile diretta interazione; tali attenzioni progettuali e misure preventive dovranno essere adottate per l'intera infrastruttura, oltre che viabilità d'accesso, cantierizzazione e opere connesse all'impianto. Nel corso delle lavorazioni dovranno essere adottati criteri di precauzione e tutela per il mantenimento dell'efficienza del locale reticolo drenante, idonei alla salvaguardia da fenomeni di erosione superficiale e di alluvionamento. Sulla base delle locali criticità rilevate si torna a evidenziare la necessità di adottare ogni misura di cautela per la realizzazione e gestione delle opere che seppure in condizioni parossistiche risultano esposte a condizioni critiche ed elevato rischio geologico. Tanto, alla luce dell'effettivo stato dei luoghi e dei fenomeni rilevati, in atto e potenziali, dando palese evidenza a quanto previsto da norma oltre che alle criticità e pericolosità geologiche e geomorfologiche s.l., che devono rappresentare la giusta guida nelle scelte progettuali a tutela del soggetto proponente stesso, delle persone, delle opere e dell'ambiente in cui le opere si inseriscono;

d) lo studio di microzonazione sismica è stato condotto e sono stati determinati i locali fattori di amplificazione F_a , cui si rimanda per ogni possibile scelta progettuale e il dimensionamento delle opere nell'ambito della fase progettuale esecutiva. Nell'ambito di quest'ultima dovranno essere valutate possibili ricorrenze di fenomeni di liquefazione dei depositi in condizioni sismiche e l'adozione di ogni necessaria misura progettuale a salvaguardia. [...]";

- **la Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia - Ufficio Risorse Idriche**, con nota prot. 107479 dell'8/5/2024, ha espresso “[...] parere favorevole preliminare, ai soli fini idraulici, all'esecuzione degli interventi previsti nel progetto, con la prescrizione che la dismissione dell'elettrodotto esistente, nelle aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato — ramo idrico, dovrà prevedere la totale rimozione della linea non più in esercizio. Il rilascio della autorizzazione idraulica, pertanto, sarà subordinato all'espletamento delle operazioni di rimozione.

La concessione all'attraversamento di aree demaniali e l'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 verranno rilasciate con atto formale su successiva richiesta a conclusione della Conferenza di Servizi e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica. Tale istanza dovrà contenere nel dettaglio le



modalità di interferenza delle opere con le aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato, considerando che il rispetto dei limiti di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 ha carattere inderogabile. [...];

- il **Comune di Ferrandina, Area Tecnica III - Ufficio Urbanistica e Ambiente**, con nota prot. 9844 del 7/6/2024, ha espresso, per quanto di competenza, parere favorevole, “*nel rispetto della legislazione vigente in materia di salvaguardia dell’ambiente e della salute umana facendo salve tutte le prescrizioni imposte dalle Autorità competenti in sede di rilascio delle autorizzazioni e permessi necessari previste da leggi e norme nazionali e regionali?*”;

Enti interferiti

- la società **TERNA S.p.A., Direzione Territoriale Centro Sud - Area Operativa Trasmisione di Napoli**, con nota del 22/4/2024, ha comunicato che “[...] *non esistono opere che interferiscono direttamente con le varianti ai metanodotti esistenti [...]*”;
- la società **ANAS S.p.A., Struttura territoriale Basilicata**, con nota prot. CDG.ST PZ SEG.REGISTRO UFFICIALE.U.0351746 del 26/4/2024, ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- il **Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera**, con nota prot. 1548 del 30/5/2024, ha espresso parere negativo per le seguenti motivazioni “[...]”

Sottoservizi consortili

Il tracciato del nuovo metanodotto ubicato in agro di Ferrandina che interessa la p.lla 67 foglio 15 attraversa la condotta di acqua grezza in c.a.o. diametro Φ 1200 in esercizio (nei pressi dell’attraversamento gli elaborati riportano la presenza di uno sfiato adiacente la strada sterrata).

Le p.lle 66, 267, 253, 207, 206, 205, 201 foglio 15, le p.11e 188, 187, 186, 185, 184, 183, 182, 181 foglio 6, le p.11e 90, 88, 152, 150 foglio 4 e le p.11e 57, 56 e 54 foglio 1 costituiscono il tracciato di una tubazione in acciaio diametro Φ 300 di distribuzione acqua industriale fuori servizio.

L’esatta posizione planoaltimetrica delle due condotte dovrebbe essere materializzata attraverso saggi ed indagini nei punti di intersezione e comunque i tratti interessati non possono essere oggetto di esproprio.

Le predette condotte dovranno essere preservate.

Urbanistica

Il tracciato del nuovo metanodotto interessa in agro di Ferrandina alcune aree destinate a lotti industriali, come da Piano attuativo del Consorzio (PNI), che ne comprometterebbe l’utilizzazione (trattasi in particolare delle p.lle 107 e 108 foglio 1).



Le aree catastalmente identificate nel comune di Ferrandina foglio e particella come da elenco di seguito riportate sono state assegnate alla società EDISON S.p.A per la realizzazione di impianti fotovoltaici (...):

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\296 del 30/7/2024, RFI ha riscontrato il parere sfavorevole del Consorzio rappresentando che:

- con riferimento ai sottoservizi consortili “[...] Come riportato nella nota di convocazione della CdS (...), gli Enti gestori dei servizi interferiti, come codesto Consorzio, sono stati chiamati a esprimersi “in ordine al progetto di risoluzione delle interferenze e al relativo cronoprogramma degli spostamenti”. [...]”. Intervenuto in CdS, codesto Consorzio ha comunicato le interferenze esistenti con i metanodotti in oggetto senza, però, presentare alcun progetto per la risoluzione delle interferenze rilevate.

Né la mera esistenza di una interferenza può essere legittimamente posta alla base di un diniego alla realizzazione delle opere in oggetto che, in quanto tale, si configura come non motivato”. Atteso che “le tecniche costruttive dei parallelismi e degli attraversamenti, tra le condotte di trasporto metano e altre infrastrutture lineari, sono regolate da specifiche norme di settore (DM 17/4/2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) nonché dal manuale di progettazione della SNAM Rete Gas S.p.A.” consentono di ritenere non critiche le interferenze rilevate dal Consorzio, è possibile individuare “una soluzione tecnica che consenta di compatibilizzare le Vs condotte con le opere in oggetto. In ragione di quanto precede e delle preminenti esigenze di appaltabilità dell’opera nonché della sua realizzazione entro i termini del PNRR (essendo l’intervento di velocizzazione della Grassano-Bernalda finanziato con dette risorse), le interferenze verranno risolte mediante specifiche convenzioni che saranno stipulate tra la SNAM Rete Gas e codesto Consorzio. [...]”.

- Con riferimento alle analisi a carattere urbanistico “[...] Si rappresenta che ad oggi sulle aree catastalmente sopra indicate, non risulta essere stato approvato alcun progetto per realizzazione di impianti fotovoltaici, né da parte di Ferrandina Energy S.r.l. né da parte di Edison S.p.A. Sulle suddette aree, pertanto, non è stato apposto né un vincolo preordinato all’esproprio né dichiarata la pubblica utilità delle opere.



Si rappresenta, inoltre, che, il progetto di risoluzione in argomento comporta una mera traslazione di un metanodotto che già insiste sulle suddette aree con conseguente spostamento della fascia di asservimento; pertanto, dal punto di vista di impegno delle aree non vi è alcuno aggravio.

Resta inteso che gli Enti interessati, di concerto con la SNAM Rete Gas S.p.A., potranno valutare soluzioni tecniche per compatibilizzare i metanodotti oggetto del presente iter e le relative fasce di asservimento con eventuali futuri impianti da allocare sulle aree in gestione consortile.

A tal riguardo, con riferimento alla considerazione di carattere urbanistico, “Il tracciato del nuovo metanodotto interessa in agro di Ferrandina alcune aree destinate a lotti industriali, come da Piano attuativo del Consorzio (PNI), che ne comprometterebbe l'utilizzazione (trattasi in particolare delle p.lle 107 e 108 foglio 1)”, si rappresenta che:

- 1. lo spostamento dei metanodotti in argomento non comporta una variazione di destinazione urbanistica delle aree sovrastanti, ma solo l'apposizione di un vincolo di inedificabilità pari alla fascia di asservimento; pertanto, le aree potranno conservare il loro carattere di “zona di sviluppo industriale”;*
- 2. i metanodotti in approvazione costituiscono spostamento di metanodotti esistenti, al fine di risolvere l'interferenza con la tratta ferroviaria Grassano-Bernalda, approvata con Determinazione Motivata n. n. 3/2023 del Comitato Speciale del CSLLPP. I metanodotti oggi esistenti e già interferenti con le aree del Consorzio saranno dismessi/rimossi; in sintesi, l'intervento comporta una mera traslazione dei metanodotti esistenti (oggetto di dismissione) e della relativa fascia di asservimento e, pertanto, a valle della realizzazione dell'intervento, la superficie utile a disposizione del Consorzio rimarrà la medesima.”*

In aggiunta a quanto sopra, RFI ha inoltre precisato che “dal punto di vista meramente procedurale, [...] il parere negativo reso dal Consorzio non rispetta i requisiti previsti dalla legge per le determinazioni da rendere in CdS. Difatti, come anche riportato nella nota di convocazione della CdS [...], “Le eventuali determinazioni di dissenso, ivi incluse quelle espresse dalle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, o alla tutela della salute dei cittadini, non potranno limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma dovranno, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l'opera, quantificandone altresì i relativi costi. Tali



prescrizioni dovranno essere determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato, in conformità a quanto previsto dall'art. 48, comma 5-quater, terzo e quarto periodo del DL 77/2021". Come già anticipato, il parere sfavorevole reso da codesto spettabile Consorzio non indica le condizioni che rendono possibile l'assenso né le motivazioni tecniche che giustificano la contrarietà alla realizzazione dell'intervento in oggetto (motivata sulla base della mera esistenza di interferenze) ed è, dunque, contrario a tutti i principi richiamati nella norma. [...]".

- **la società ENI S.p.A. - Distretto Meridionale**, con nota prot. 1378 del 3/6/2024, ha comunicato "*[...] si riscontrano interferenze con alcune infrastrutture ENI. Allo stato attuale la scrivente non ha progetti di decommissioning approvati relativamente ai suddetti tratti di condotta interferenti; si rende tuttavia disponibile a procedere con la rimozione degli stessi a condizione che, tale attività, sia presa in carico da SNAM Rete gas S.p.A. o chi per Essa, sia per quanto riguarda il sostenimento dei costi che per l'esecuzione dei lavori, ivi compreso il ripristino [...]*".

Con nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\269 del 16/7/2024, RFI ha inoltrato la risposta di SNAM S.p.A., ricevuta con nota prot. ENGCOS/SUD/578/GIAR del 12/7/2024, con cui ha comunicato "*[...] la Scrivente Società comunica suo malgrado, di non accogliere la richiesta di presa in carico della rimozione della rete di proprietà ENI S.p.A.*

Altresì, la Scrivente propone di adottare delle misure di risoluzione delle interferenze tra le condotte SNAM RG (tratti in variante e tratti in dismissione) e le condotte ENI, come illustrato negli elaborati grafici di dettaglio n. NQR23498-DIS-AT-5E-15051_rev.0 e NQR23498-DIS-AT-5E-15042_rev.0 (allegati)."

In data 30/7/2024, si è tenuta una riunione tra SNAM S.p.A., ENI S.p.A. e RFI S.p.A. in seguito alla quale la proponente SNAM, con nota prot. ENGCOS/SUD/676/ZOI dell'8/8/2024, ha rappresentato alla società ENI S.p.A. "*In riferimento al procedimento autorizzativo per l'approvazione del progetto di risoluzione delle interferenze in oggetto, si conferma quanto già rappresentato con nota SNAM RG prot. n. ENGCOS/SUD/578/GIAR del 12/07/2024 rispetto alle misure di risoluzione delle interferenze tra le condotte SNAM RG (tratti in variante e tratti in dismissione) e le condotte ENI.*

Inoltre, poiché a seguito dell'incontro via Teams del 30.07.2024 tra ENI, RFI e SNAM RG, ENI ha richiesto ulteriori elementi al fine di una puntuale valutazione delle opere SNAM RG in progetto



interferenti con i metanodotti esistenti di proprietà ENI, nell'ottica della più ampia collaborazione SNAM RG con la presente intende fornire riscontro a tali richieste, come nel seguito specificato.

Con riferimento alla richiesta del “Progetto di rimozione delle interferenze Altamura DN 500 e metanodotto Ferrandina – Pisticci DN 300, elaborati progettuali sviluppati a un livello che consenta la compiuta verifica dell’opera”, al link nel seguito riportato sono disponibili n.3 elaborati di progetto con le modalità di risoluzione delle interferenze con i metanodotti di competenza ENI, segnatamente mediante attraversamento in sottopasso degli stessi da parte dei metanodotti SNAM RG in progetto, ovvero Variante Metanodotto Ferrandina-Bari DN250, Variante Metanodotto Potenziamento Ferrandina-Altamura DN500 e Variante Metanodotto Ferrandina-Pisticci DN300 Tronco 1 e 2. Per quanto riguarda la distanza tra i metanodotti ENI ed i metanodotti SNAM RG in progetto, la stessa potrà essere confermata solo a valle dell’esatta ubicazione dei metanodotti ENI e, come riportato sugli elaborati (si veda la Nota n.5), dovrà essere non inferiore a 50 cm; inoltre, si potrà valutare la possibilità di posa in opera di elementi di protezione, quali beole o simili, per i metanodotti SNAM RG in progetto.

Per quanto concerne il “rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. 42/2004 nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale in base all’art. 25-quinquies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., con istanza dichiarata procedibile con nota prot. 34289 del 17/3/2022”, si rappresenta che la competente Soprintendenza ha espresso parere favorevole per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici nell’ambito della Conferenza dei Servizi convocata per il procedimento autorizzativo in oggetto.

Per quanto riguarda il “parere trasmesso al MASE per la verificata di conformità del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo (Rdp di analisi ambientale)”, si segnala che non è stata applicato l’art. 9 del DPR 120/2017 con inoltro del Piano di Utilizzo. Si inviano tramite il link sotto riportato le risultanze dei campionamenti ambientali eseguiti per le opere in progetto SNAM RG nelle vicinanze delle interferenze con le condotte ENI, ovvero i Rapporti di Prova dei sondaggi ambientali S1 e TOP1 eseguiti per la Variante Metanodotto Ferrandina-Pisticci DN300 in progetto e prossimi all’interferenza con il Metanodotto ENI DN250. L’ubicazione dei due suddetti sondaggi ambientali è riportata nella planimetria catastale elaborato NQR23498-PG-PL-5E-15039, disponibile al suddetto link.

Infine, con riferimento alla richiesta del “parere AdB di compatibilità idrogeologica sul livello progettuale presentato”, si rende noto che l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale ha rilasciato parere favorevole nell’ambito del procedimento autorizzativo in oggetto”.



In considerazione del suddetto riscontro, con nota prot. 2257 del 23/9/2024, l'Eni ha comunicato “[...] In conformità della L. 241/1990 e s.m.i. ex art. 14-bis, essendo i metanodotti di Eni non in esercizio, in condizioni di assenza di idrocarburi e in preservazione permanente, nulla osta a procedere con l’iter di progetto finalizzato all’esecuzione delle attività previo il rispetto dei seguenti obblighi:

- *Garantire, sia per gli scavi da eseguire con la tecnica della trivellazione spingitubo che per quelli a cielo aperto, una distanza minima di 0.90 m tra l’estradosso del metanodotto SNAM RG in progetto e l’intradosso dei metanodotti Eni.*
- *La notifica alla Scrivente del cronoprogramma dei lavori e la supervisione di personale Eni durante le fasi operative sia di rimozione che di riallocazione dei metanodotti in questione”.*

Le seguenti Amministrazioni ed Enti interessati dal procedimento, regolarmente convocati, nonché sollecitati con note prott. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\492 del 16/5/2024 e RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\685 dell’11/7/2024, non hanno presentato pareri nel termine di conclusione della CdS:

- Regione Basilicata, *Direzione Generale dell’Ambiente e del Territorio e dell’Energia, Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio;*
- Provincia di Matera, Area IV – Area V;
- Comune di Miglionico (MT), Sindaco;
- Comune di Salandra (MT), Sindaco;
- E-distribuzione S.p.A.;
- TIM S.p.A.;
- Consorzio di Bonifica della Basilicata;

e, pertanto, si intende favorevolmente acquisito il loro assenso senza condizioni sulla decisione oggetto della conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14-bis comma 4 della L. 241/90 e s.m.i.

CONSIDERATO INOLTRE CHE

relativamente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica



- con la sopra richiamata nota prot. 9085-P del 24/7/2024 la SABAP BAS, ha espresso parere istruttorio favorevole sul progetto in argomento, "in quanto l'intervento si inserisce in maniera appropriata nel contesto paesaggistico di riferimento";
- con la sopra richiamata nota prot. 22229-P del 31/7/2024, la Soprintendenza Speciale per il PNRR "[...] Ritenuto, pertanto, di condividere il citato parere istruttorio favorevole della Soprintendenza ABAP della Basilicata, che si acquisisce interamente e che costituisce parte integrante del presente provvedimento" ha espresso parere favorevole "ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica alla realizzazione delle opere previste nel progetto, così come descritte negli elaborati progettuali pervenuti";
- la Regione Basilicata, Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia, Ufficio Pianificazione Territoriale e Paesaggio, seppur sollecitata a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, in ultimo con la nota prot. RFI-VDO.DIN.DISC\PEC\P\2024\0000856 del 26/09/2024, non ha rilasciato le determinazioni di competenza;
- essendo decorso il termine per esprimersi nell'ambito della CdS senza che sia pervenuto il provvedimento di autorizzazione paesaggistica da parte della Regione Basilicata, lo stesso si intende acquisito per silenzio assenso, in conformità al sopra richiamato parere reso dalla SABAP BAS e dalla SSPNRR che ai sensi dell'art. 146, comma 5 del d.lgs. 42/2004, ha carattere vincolante per l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che deve provvedere in conformità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE

Nell'ambito dell'iter autorizzativo non risultano pervenuti pareri contrari alla realizzazione delle opere, ad eccezione di quello del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera (di cui alla sopra richiamata con nota prot. 1548 del 30/5/2024) rispetto alla quale RFI ha inviato la nota di chiarimento e riscontro prot.RFI-VDO.DIN.DISC.PC\PEC\P\2024\296 del 30/7/2024. A tale nota non hanno fatto seguito ulteriori condizioni da parte del Consorzio e, pertanto, il dissenso espresso dal medesimo, in quanto privo dei requisiti previsti dalla normativa, equivale ad assenso senza condizioni, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della l. 241/1990, non ostativo all'approvazione del progetto;



PRESO ATTO

delle risultanze della relazione trasmessa dal proponente SNAM Rete Gas S.p.A., che riporta il quadro sinottico in forma tabellare con l'esame delle prescrizioni pervenute nell'ambito dell'iter autorizzativo.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Art. 1

(Conclusione positiva della Conferenza di Servizi)

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 14-*bis*, comma 5, della L. 241/1990, degli artt. 48, comma 5 e 48-*bis*, terzo periodo, del DL 77/2021 nonché degli artt. 52-quater (per i metanodotti appartenenti alla RRT) e *quinquies* (per il metanodotto appartenente alla RNG) del DPR 327/2001:

- a) è adottata la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi che approva, all'unanimità, il progetto per la *“risoluzione interferenze tra gli “Interventi di velocizzazione nella tratta Grassano – Bernalda” e i metanodotti esistenti della SNAM Rete Gas S.p.A.”*; per l'effetto è disposta l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle opere in favore del soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica SNAM RETE GAS S.p.A.;
- b) la determinazione, di cui al punto che precede, comprende l'intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, sulla base della delibera di giunta della Regione Basilicata n. 202400671 del 12/11/2024, adottata ai sensi dell'art. 52-*quinquies* comma 5 del D.P.R. 327/2001;
- c) la determinazione *i)* sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche con le prescrizioni riportate nei pareri pervenuti nell'ambito della CdS, da intendersi parte integrante della presente determinazione; *ii)* determina il riconoscimento della conformità urbanistica delle opere agli strumenti urbanistici vigenti;



- d) le prescrizioni indicate negli atti depositati in Conferenza di Servizi, ritenute ammissibili dal proponente SNAM Rete Gas S.p.A., cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono quelle riportate nell'Allegato 1 "Prescrizioni e raccomandazioni", a cura del proponente, che forma parte integrante della presente determinazione.

Art. 2

(apposizione vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità)

Ai fini della realizzazione dell'opere di cui all'art. 1, conformemente a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 48-*bis* e 48, commi 5 e 5-*quater* del DL 77/2021, l'approvazione del progetto da parte della determinazione conclusiva della CdS determina l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o l'asservimento delle aree interessate dalle opere e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle stesse, con attribuzione del relativo potere espropriativo a SNAM Rete Gas S.p.A. in qualità di soggetto gestore dell'infrastruttura lineare energetica.

Art. 3

(Efficacia)

Ai sensi dell'art. 14-*quater*, comma 5 della L. 241/1990, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione conclusiva della conferenza.

Art. 4

(formalità - pubblicazioni)

La determinazione sarà trasmessa alle Amministrazioni/Enti convocati in Conferenza di Servizi e pubblicata sul sito internet di RFI dedicato all'opera.

Il Presidente della Conferenza di Servizi

Marco Marchese

Allegato 1 "Prescrizioni e raccomandazioni".

**POTENZIAMENTO TECNOLOGICO, CON CARATTERISTICHE DI ALTA VELOCITÀ, DELLA
DIRETTRICE FERROVIARIA TARANTO – METAPONTO – POTENZA – BATTIPAGLIA.
INTERVENTI DI VELOCIZZAZIONE NELLA TRATTA GRASSANO – BERNALDA (CUP
J94E21000070009) - PNRR**

**PROGETTO PER LA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE TRA LE OPERE DEGLI “INTERVENTI DI
VELOCIZZAZIONE NELLA TRATTA GRASSANO – BERNALDA” E I METANODOTTI ESISTENTI DELLA
SNAM RETE GAS S.P.A. – METANODOTTO POTENZIAMENTO FERRANDINA – ALTAMURA DN500
METANODOTTO FERRANDINA – PISTICCI DN300
METANODOTTO FERRANDINA – BARI DN250
PROPONENTE SNAM RETE GAS S.P.A.**

Allegato 1 – Prescrizioni e raccomandazioni

Il soggetto il soggetto aggiudicatore ovvero il soggetto realizzatore dell'opera dovrà:

PRESCRIZIONI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE

1. nelle fasi di progettazione e realizzazione dell'opera, sia tenuto conto della possibile presenza di residuati bellici interrati (non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica) per la quale, a cura e spese del richiedente, dovrà essere presentata, nel rispetto del art. 22 del D.lgs. n. 66/2010, modificato dal D.lgs. n. 20/2012 e ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art.15 del D.Lgs. 81/2008, apposita istanza all'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture - Napoli, corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM iscritte all'Albo del Ministero della Difesa (D. Intermin. 82/2015);
(Ministero della Difesa Comando Militare Esercito “Basilicata” Nota prot. M_D A7D11B4 REG2024 0004985 del 23/5/2024).
2. si ritiene che sussistano le condizioni per l'attivazione della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice degli appalti 2023 – procedura precedentemente regolamentata dall'art. 25 del D. Lgs. 50/2016), come previsto dai commi 4 e 7, art. 1, Allegato I.8 del medesimo Codice, nelle forme previste dalle Linee guida approvate con DPCM del 14 febbraio 2022 (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022). La richiamata procedura di verifica prevede l'approfondimento del livello di indagini, per una più precisa valutazione del potenziale archeologico e del conseguente rischio derivante dalla realizzazione delle opere in progetto, e sarà caratterizzata dalla realizzazione di prospezioni geofisiche, saggi e trincee esplorative. A tal fine, si richiede di elaborare ed inviare a questa Soprintendenza un piano di indagini preventive, per il perfezionamento del quale sarà opportuno effettuare nuove ricognizioni di superficie, preferibilmente in condizioni ottimali di visibilità al suolo, e esaminare gli esiti delle indagini archeologiche già eseguite in relazione al progetto della nuova tratta ferroviaria."
(Ministero della Cultura SABAP Basilicata Nota prot. 9085-P del 24/7/2024);

3. mantenere sempre pulita la recinzione costituita da pannelli metallici grigliati, rimuovendo il materiale solido (rami, tronchi, massi etc.) trasportato da eventuali eventi di piena al fine di garantire la predetta permeabilità nei confronti di possibili deflussi.
 - durante le fasi di cantiere, si predispongano tutti gli accorgimenti utili a far fronte ad ogni eventuale piena, atti ad evitare l'insorgere di situazioni di aumento della pericolosità idraulica ed idrogeologica;
 - al termine delle lavorazioni venga ripristinato lo stato dei luoghi preesistente

(Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale Nota prot. 18423 del 12/6/2024)

4. la dismissione dell'elettrodotto (*da intendersi metanodotto*) esistente, nelle aree appartenenti al Demanio Pubblico dello Stato — ramo idrico, dovrà prevedere la totale rimozione della linea non più in esercizio. Il rilascio della autorizzazione idraulica, pertanto, sarà subordinato all'espletamento delle operazioni di rimozione.

La concessione all'attraversamento di aree demaniali e l'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 verranno rilasciate con atto formale su successiva richiesta a conclusione della Conferenza di Servizi e prima del rilascio dell'Autorizzazione Unica. Tale istanza dovrà contenere nel dettaglio le modalità di interferenza delle opere con le aree appartenenti al Demanio idrico dello Stato, considerando che il rispetto dei limiti di cui all'art. 96 del R.D. 523/1904 ha carattere inderogabile. [...]

(Regione Basilicata Direzione Generale dell'Ambiente e del Territorio e dell'Energia Ufficio Risorse Idriche Nota prot. 107479 dell'8/5/2024)

5. le successive fasi attuative dovranno, per quanto rappresentato, tener conto dello studio geologico come aggiornato (settembre 2024), assicurando il rispetto delle prescrizioni contenute nonché delle vigenti "Norme tecniche per le costruzioni";

(Regione Basilicata Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive nota prot. 190614 del 9/9/2024)

6. per l'area di intervento e prospiciente il PIL di località Pantano dovrà prevedersi un sistema di regimentazione per l'intercettazione, il convogliamento e lo smaltimento delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale da trasferirsi ad idonei recapiti da individuare avendo cura di assicurare capacità ed efficienza dello smaltimento naturale delle acque e/o non indurre erosioni localizzate ed alluvionamenti, ancorché circoscritti e temporanei;

(Regione Basilicata Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive nota prot. 190614 del 9/9/2024)

7. essendo le aree di interesse direttamente ed indirettamente interferenti col locale reticolo idrografico (principale e minore) è prescritta l'adozione di ogni misura che ne escluda la possibile diretta interazione; tali attenzioni progettuali e misure preventive dovranno essere adottate per l'intera infrastruttura, oltre che viabilità d'accesso, cantierizzazione e opere connesse all'impianto.

(Regione Basilicata Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive nota prot. 190614 del 9/9/2024)

8. Nel corso delle lavorazioni dovranno essere adottati criteri di precauzione e tutela per il mantenimento dell'efficienza del locale reticolo drenante, idonei alla salvaguardia da fenomeni di erosione superficiale e di alluvionamento. Sulla base delle locali criticità rilevate si torna a evidenziare la necessità di adottare ogni misura di cautela per la realizzazione e gestione delle

opere che seppure in condizioni parossistiche risultano esposte a condizioni critiche ed elevato rischio geologico. Tanto, alla luce dell'effettivo stato dei luoghi e dei fenomeni rilevati, in atto e potenziali, dando palese evidenza a quanto previsto da norma oltre che alle criticità e pericolosità geologiche e geomorfologiche s.l., che devono rappresentare la giusta guida nelle scelte progettuali a tutela del soggetto proponente stesso, delle persone, delle opere e dell'ambiente in cui le opere si inseriscono;

(Regione Basilicata Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive nota prot. 190614 del 9/9/2024)

9. lo studio di microzonazione sismica è stato condotto e sono stati determinati i locali fattori di amplificazione F_a , cui si rimanda per ogni possibile scelta progettuale e il dimensionamento delle opere nell'ambito della fase progettuale esecutiva. Nell'ambito di quest'ultima dovranno essere valutate possibili ricorrenze di fenomeni di liquefazione dei depositi in condizioni sismiche e l'adozione di ogni necessaria misura progettuale a salvaguardia. [...].

(Regione Basilicata Direzione generale per le infrastrutture e la mobilità Ufficio difesa del suolo, geologia ed Attività estrattive nota prot. 190614 del 9/9/2024)

10. la progettazione esecutiva dovrà evitare qualunque interferenza con il rilevato stradale e con le fondazioni dirette e/o indirette delle opere d'arte esistenti a servizio della S.S. n°407 "Basentana". La progettazione esecutiva dovrà garantire quanto stabilito dagli artt. 16 e 25 del Nuovo Codice della Strada e dagli artt. 26, 65 e 66 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione al Codice della Strada.

Resta inteso che prima dell'inizio dei lavori si dovrà sottoscrivere, prodromicamente, apposita preliminare convenzione/disciplinare tra Anas S.p.A. ed il Soggetto Proponente (SNAM Rete Gas) in ottemperanza a quanto previsto e prescritto in maniera inderogabile dall'art. 67 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992) e dopo l'acquisizione dell'autorizzazione prescritta nel procedimento in argomento.

(ANAS Struttura territoriale Basilicata Nota prot. CDG.ST PZ SEG.REGISTRO UFFICIALE.U.0351746 del 26/4/2024)

11. condurre lo studio di compatibilità elettromagnetica ai sensi della norma CEI304-1 qualora non effettuato. I conduttori delle linee AT sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme CEI EN 50110 e CEI 11-48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, anche in fase di cantiere costituisce pericolo mortale.

(Terna Rete Italia S.p.A. Direzione Territoriale Centro Sud Area Operativa Trasmissione di Napoli Nota prot. RFI-VDO-DOIT.BA\PEC\A\2024\0000478 del 24/4/24)

12. garantire, sia per gli scavi da eseguire con la tecnica della trivellazione spingitubo che per quelli a cielo aperto, una distanza minima di 0.90 m tra l'estradosso del metanodotto SNAM RG in progetto e l'intradosso dei metanodotti ENI. Trasmettere ad ENI S.p.A il cronoprogramma dei lavori e la supervisione di personale Eni durante le fasi operative sia di rimozione che di riallocazione dei metanodotti in questione.

(Eni S.p.A. Distretto Meridionale Nota prot. 2257 del 23/9/2024)